

(1) Sono esclusi le lagune e i laghi salmastri costieri

Leggere attentamente le note e le avvertenze sul retro

Fac Simile

NOTIZIE SULL'ANDAMENTO DELLA PESCA

Produzione _____ abbondante normale scarsa

Prezzi _____ tendenti al ribasso stazionari tendenti al rialzo

ALTRE NOTIZIE _____

DATA _____

Timbro – Firma del Responsabile

Facc Simile

AVVERTENZE

La compilazione del modello ISTAT/FOR.106 deve essere effettuata per ogni comune rivierasco di ciascun lago o bacino artificiale escluse le lagune e i laghi salmastri costieri e deve essere affidata alle amministrazioni comunali che, per l'acquisizione delle notizie necessarie, dovranno avvalersi della consulenza dei concessionari, delle cooperative di pescatori, dei consorzi ittici, nonché dei pescatori di professione e degli esperti del ramo residenti nelle diverse località rivierasche interessate. Le notizie richieste debbono essere poste in corrispondenza delle varie specie elencate nella colonna **1** del modello.

Per ciascuna di tali specie dovranno essere indicati:

- a) *le quantità sbarcate in chilogrammi*: nella colonna **2** le quantità provenienti dalla pesca professionale, nella colonna **5** quelle ottenute dalla pesca a carattere non professionale e nella colonna **8** il totale;
- b) *il prezzo medio per chilogrammo alla produzione* (colonne **3** e **6**); detto prezzo deve essere quello contrattato sul luogo di sbarco in occasione del primo passaggio dal pescatore al grossista od al consumatore, oppure il prezzo ottenuto in altro luogo (sempre però al momento della prima commercializzazione), al netto – in questo caso – delle spese di trasporto dal posto di sbarco a quello di vendita;
- c) *il valore* (colonne **4**, **7** e **9** rispettivamente per la pesca professionale, per quella a carattere non professionale e per il totale); tale valore sarà ottenuto – per le colonne **4** e **7** – eseguendo il prodotto delle quantità sbarcate per il relativo prezzo medio alla produzione (colonna **2** x colonna **3** e colonna **5** x colonna **6**); il totale (colonna **9**) sarà ricavato per somma (colonna **4** + colonna **7**).

Nello spazio riservato alle “Notizie sull'andamento della pesca” dovranno essere fornite le informazioni richieste barrando i rettangolini che fanno al caso; fra le “altre notizie” dovranno figurare tutte quelle atte a chiarire l'andamento dei fenomeni rilevati durante il semestre considerato. In particolare dovranno essere messe in evidenza le semine effettuate (specie e numero di avannotti), nonché, nel caso di divieto temporaneo di pesca, le ragioni che hanno giustificato questo provvedimento.

SEGRETO STATISTICO, OBBLIGO DI RISPOSTA, TUTELA DELLA RISERVATEZZA

-Decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322 e successive modifiche ed integrazioni “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica” – artt. 6bis (trattamenti di dati personali), 7 (obbligo di fornire dati statistici), 8 (segreto d'ufficio degli addetti agli uffici di statistica), 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico), 11 (sanzioni amministrative in caso di mancata risposta), 13 (Programma Statistico Nazionale);

-Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – artt. 2 (finalità), 4 (definizioni), 7-10 (diritti dell'interessato), 13 (informativa), 28-30 (soggetti che effettuano il trattamento), 104-110 (trattamento per scopi statistici o scientifici);

-“Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale” (Allegato A. 3 al D.lgs n. 196/2003);

-Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2004 – Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2004-2006 (Suppl. ord. n. 134 alla G.U. n. 177 del 30 luglio 2004 – Serie Generale);

-Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 2004 – Approvazione delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma Statistico Nazionale per il triennio 2004-2006 che comportano l'obbligo di risposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322 (G.U. n. 188 del 12 agosto 2004).